

## ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui l’amministrazione regionale delibera il contributo annuale), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione in richiesta fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

**L’impresa richiedente dovrà quindi crocettare per ogni punto l’opzione corretta seguendo le istruzioni di seguito riportate relativamente a:**

- **Classificazione a livello dimensionale dell’impresa;**
- **SEZIONE A - Natura dell’impresa** - Impresa controllante o controllata;
- **SEZIONE B - Rispetto del massimale** - Chiusura del proprio esercizio finanziario, Svolgimento di attività di trasporto su strada per conto terzi, operazioni di fusione o acquisto d’azienda, assenza di procedure concorsuali **ed indicazione nella tabella degli aiuti ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.**

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

#### **Classificazione dell’impresa<sup>1</sup>:**

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6/5/2003 recepita dallo Stato italiano con Decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 18/5/2003 si definisce:

- **micro impresa** l’impresa con meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
- **piccola impresa** l’impresa con meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;
- **media impresa** l’impresa con meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro;
- **grande impresa** l’impresa con 250 o più dipendenti ed un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di Euro.

### **Sezione A**

#### **Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento (esercizi 2022, 2021, 2020) non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

#### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

1 Nella valutazione del numero di dipendenti e del fatturato o dell’attivo di bilancio si deve tenere in considerazione l’indipendenza di imprese partecipanti (fare riferimento alla normativa specifica). I parametri di fatturato e totale di bilancio sono alternativi.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

**Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il modello di tale dichiarazione dovrà essere richiesto direttamente alla segreteria di Alpifidi S.c. Inoltre tale dichiarazione dovrà poi essere allegata alla domanda da parte dell'impresa richiedente.**

## Sezione B

### Rispetto del massimale

L'impresa deve innanzitutto dichiarare se il proprio esercizio fiscale termina al 31 dicembre (caso più comune) o se invece termina in una data diversa.

Deve indicare se l'impresa svolge come attività primaria l'attività di trasporto su strada per conto terzi (verificare dall'iscrizione in Camera di Commercio).

### Fusioni e operazioni di acquisto/cessione di azienda o di ramo d'azienda

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg. 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

**In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.**

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000 euro in de minimis nell'anno 2020

All'impresa B sono stati concessi 20.000 euro in de minimis nell'anno 2020

Nell'anno 2021 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2021 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000 euro. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 euro.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2022, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000 euro.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg.1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

### Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento Europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Al fine della corretta indicazione dell'importo si può consultare il Registro Nazionale degli Aiuti – RNA facendo una ricerca per codice fiscale al seguente indirizzo:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

### Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti ovvero gli esercizi 2022, 2021 e 2020**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa.

Qualora le imprese facenti parte dell’"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

## **ATTENZIONE:**

**SULLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE APPOSTE 2 FIRME.**

**LA DICHIARAZIONE COMPILATA E FIRMATA DEVE ESSERE INVIATA A ALPIFIDI  
UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.**